



**F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 19 gennaio 2001**

**DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, e dal prof. Claudio Franchini, Componente, e dal dott. Franco Corbo, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 19 gennaio 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ **N. 21**

**A) RECLAMI**

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. NAPOLI avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francelino **MATUZALEM** (gara Verona-Napoli del 14/1/01 – C.U. n. 261 del 16/1/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Francelino Da Silva Matuzalem, tesserato per la Soc. Napoli, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Verona-Napoli del 14/1/2001, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Napoli, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che, diversamente da quanto si evince dagli atti ufficiali, il comportamento del Matuzalem sarebbe avvenuto in reazione ad un tentativo di aggressione di un avversario e, in secondo luogo, che la condotta del calciatore non avrebbe avuto connotati di particolare violenza.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dal rapporto del direttore di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, risulta che il Matuzalem ha colpito di striscio un avversario con un pugno al volto, mentre il pallone non era a distanza di giuoco.

Le affermazioni contrarie della reclamante non assumono rilevanza perchè sul punto la refertazione è precisa ed univoca, così da non poter essere messa in dubbio: risulta infatti, che fu prima il Matuzalem a colpire l'avversario e poi quest'ultimo a reagire.

Va inoltre rilevato che nessuna importanza può essere data al fatto che l'avversario non ebbe a riportare conseguenze lesive in quanto "colpire con un pugno al viso un avversario" è stato sempre sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva con la squalifica per due giornate di gara.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **UDINESE** avverso l'ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Coppa Italia Udinese-Lazio del 12/12/00 – C.U. n. 230 del 15/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Udinese la sanzione dell'ammenda di lire 40.000.000, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Udinese-Lazio del 11/12/2000 (Coppa Italia), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che si sarebbe trattato di un episodio isolato, per quanto grave, e che la Società avrebbe adottato tutti i provvedimenti opportuni sia per tutelare il direttore di gara, sia per individuare il responsabile del gesto.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dal rapporto dell'arbitro risulta che la Soc. Udinese è stata sanzionata perché i suoi sostenitori hanno lanciato contro il direttore di gara una moneta, colpendolo al ginocchio sinistro e causandogli una ferita.

Tale comportamento, è intrinsecamente grave, per le effettive conseguenze riportate dall'arbitro e per gli effetti potenzialmente più lesive che ne sarebbero potuti derivare. Per quanto attiene le giustificazioni addotte dalla reclamante, la Commissione rileva che non vi è prova alcuna che la Società reclamante abbia messo in atto misure preventive ovvero di fattiva collaborazione ai fini dell'individuazione dei responsabili, valutabili per la concessione di un'attenuazione della sanzione. La delibera impugna, pertanto, è immune da censura e deve essere confermata.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **VERONA** avverso l'ammenda di L. 45.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Milan del 17/12/00 – C.U. n. 235 del 18/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Hellas Verona la sanzione dell'ammenda di lire 45.000.000, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Verona-Milan del 17/12/2000, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, innanzitutto, che l'esibizione dello striscione non sarebbe stata rilevante attesa la sua breve durata, che i cori di tipo razzista erano stati provocati dal gioco rude del calciatore e che il vigile del fuoco non ha riportato alcuna conseguenza dal lancio del petardo; in secondo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata anche in relazione a casi analoghi; in terzo luogo, che non sarebbe stato debitamente considerato l'impegno profuso dalla Società nell'opera di prevenzione e di educazione di tali episodi.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il rappresentante dell'interessata e il suo difensore, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dal rapporto del quarto ufficiale di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata, comunque non contestata, risultano dettagliatamente specificati i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori della Soc. Verona, che sono stati correttamente qualificati dal Giudice Sportivo nella sua decisione di cui al C.U. n. 235 (per avere i suoi sostenitori, in più occasioni, fatto esplodere petardi; esposto uno striscione contenente una frase di incitamento alla violenza nei confronti dei sostenitori avversari; intonato, per tutta la durata dell'incontro, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; lanciato petardi all'interno del recinto di gioco, provocando lo stordimento di un vigile del fuoco, che veniva soccorso dai sanitari).

E' fuor di dubbio che siffatti comportamenti presentino connotati di rilevante gravità soprattutto per quanto riguarda i cori di contenuto discriminatorio ed per il lancio di petardi e fumogeni.

Tuttavia, per quanto attiene la determinazione della sanzione deve tenersi conto che l'esposizione dello striscione è stata di breve durata e che il vigile del fuoco non ha apparentemente riportato lesioni.

Pertanto la sanzione base può essere individuata nell'ammenda di lire 25.000.000, alla quale va applicato l'inasprimento di cui all'art. 11 C.G.S. nella misura di lire 10.000.000.

Rileva infine la Commissione che il richiamo ad altre decisioni degli Organi disciplinari appare inconferente, poiché ogni fattispecie è diversa dall'altra così come ripetutamente precisato dalla Corte d'Appello Federale.

Per questi motivi la Commissione delibera di ridurre a lire 35.000.000 la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla Soc. Verona. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. PISTOIESE avverso l'ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Venezia del 10/12/00 – C.U. n. 223 del 12/12/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Pistoiese la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000, per il comportamento tenuto da persone addette al servizio d'ordine della Società al termine della gara Pistoiese-Venezia del 10/12/2000, ha proposto reclamo la Società interessata, chiedendo l'annullamento della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva innanzitutto che le parole censurabili rivolte all'arbitro sarebbero state pronunciate da un vigile del fuoco e da alcuni addetti al campo dipendenti del Comune di Pistoia, proprietario dell'impianto; in secondo luogo che l'episodio, seppur censurabile, sarebbe di modesta entità.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, alcune "maschere" addette al campo hanno insultato l'arbitro, rivolgendogli frasi irrispettose.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Non appaiono fondate le affermazioni difensive della Società. Infatti, da una parte, non risulta provato che i soggetti che hanno insultato l'arbitro siano dipendenti del Comune e,

dall'altra, è evidente che comunque, anche se si trattasse fossero effettivamente di dipendenti del Comune addetti al campo, non verrebbe meno l'obbligo di sorveglianza della Società nei loro riguardi.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **TERNANA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Marco **SCHENARDI** (gara Treviso-Ternana del 23/12/00 – C.U. n. 255 del 9/1/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Marco Schenardi, tesserato per la Soc. Ternana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Treviso-Ternana del 23/12/2000, ha proposto reclamo la Soc. Ternana, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la frase pronunciata dal calciatore, deplorabile ma non irriparabile, sarebbe stata pronunciata come sfogo per la rabbia conseguente al provvedimento di espulsione e avrebbe avuto la connotazione di una riflessione propria, non indirizzata al direttore di gara.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentiti l'interessato e il suo difensore, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che lo Schenardi, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre lasciava il campo, avvicinandosi ad un Assistente gridava per due volte una frase irriparabile all'indirizzo dell'Arbitro.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in quanto una giornata di squalifica è stata comminata a seguito della espulsione dovuta a due ammonizioni per infrazioni della stessa specie e l'altra in relazione alla frase irriparabile.

E' indubbio che la frase in questione, dal chiaro contenuto irriparabile, sia stata proferita all'indirizzo dell'arbitro (come si ricava dall'espressione letterale usata dall'assistente), nella consapevolezza che la stessa sarebbe stata udita dall'assistente che si trovava nelle immediate vicinanze del punto in cui lo Schenardi doveva necessariamente transitare per rientrare negli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **TREVISO** avverso l'ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Ternana del 23/12/00 – C.U. n. 255 del 9/1/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Treviso la sanzione dell'ammenda di lire 25.000.000, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Treviso-Ternana del 23/12/2000, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata non solo in relazione a casi analoghi, ma soprattutto perché non terrebbe conto né della effettiva capacità economica della Società, né dal reale disvalore sociale della condotta sanzionata; in secondo luogo, che non sarebbe stato debitamente considerato l'impegno profuso dalla Società nell'opera di prevenzione e di educazione in relazione a tali episodi.

In particolare, sarebbero meritevoli di considerazione le dichiarazioni ufficiali di condanna dei rappresentanti della Società nei confronti delle manifestazioni di significato razzista poste in essere da alcuni tifosi.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il rappresentante dell'interessata, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Treviso è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara e con particolare intensità, intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario.

Non v'è dubbio che tale condotta, che va ritenuta particolarmente grave per il contenuto discriminatorio dei "cori" nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, debba essere adeguatamente sanzionata anche alla luce della recidività accertata dei sostenitori del Treviso in tale violazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerando come pena base l'ammenda di lire 12.000.000 (vedi C.U. n.223 del 12.12.00) ed applicando un aggravamento della metà della pena per la recidiva specifica, e tenendo conto di ogni altra circostanza, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di lire 18.000.000.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 18.000.000; dispone la restituzione della tassa.

## **B) DEFERIMENTI**

### **DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Soc. ATALANTA:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Parma-Atalanta del 2/12/00).

Con provvedimento del 20/12/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Atalanta per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Parma-Atalanta del 2/12/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Atalanta ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che, tenuto conto della dinamica dei fatti addebitati e della collocazione del pubblico nello stadio, non risulterebbe con certezza la responsabilità dei sostenitori atalantini e, in secondo luogo, che comunque non si sarebbe adeguatamente valutato il fatto che l'esponente si era segnalata tra le Società più attente al rispetto delle norme a tutela dell'ordine pubblico. Conseguentemente la reclamante, chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione di minima sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F.

Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine

pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (prima della gara, lancio di petardi e di numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, nonché di oggetti vari all'indirizzo delle Forze dell'ordine, causando il ricovero al pronto soccorso per ferite e leggere lesioni di due carabinieri) rappresenta una manifestazione di violenza sicuramente pericolosa per l'incolumità pubblica, che deve essere adeguatamente sanzionata in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

L'affermazione difensiva secondo la quale non vi sarebbe certezza della responsabilità dei tifosi atalantini non trova riscontro negli atti ufficiali che sul punto sono precisi e univoci.

In relazione alla gravità dei fatti (reiterazione dei lanci, pericolosità degli oggetti lanciati entità delle conseguenze lesive) appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 40.000.000 alla Soc. Atalanta.

sig. Walter NOVELLINO – allenatore Soc. **Piacenza**: violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;  
Soc. PIACENZA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Venezia-Piacenza del 3/12/00).

Con provvedimento del 20/12/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Walter Novellino, allenatore della Soc. Piacenza, per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione del direttore di gara, nonché la Soc. Piacenza per violazione dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Novellino si rileva che la frase di cui al deferimento non sarebbe mai stata pronunciata, come dimostrerebbe il fatto che essa non è stata riportata in nessun altro quotidiano. In quella presentata dalla Soc. Piacenza si osserva che la frase, peraltro non particolarmente grave, sarebbe stata indebitamente attribuita al Novellino dal giornalista. Conseguentemente gli incolpati chiedono il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 1.000.000 sia per il Novellino, sia per la Soc. Piacenza.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che la dichiarazione del Novellino riportata dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 4/12/2000 è censurabile.

Affermare, con riferimento all'operato dell'arbitro, che sono stati adottati "due pesi e due misure", travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una accusa di parzialità.

Non ha rilievo la circostanza che il Novellino dichiarò di non aver pronunciato tale frase, poichè non è stata rispettata la speciale procedura di smentita prevista dalla legge sulla stampa.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Novellino, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della inesistenza di precedenti specifici per il Novellino, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 sia a Walter Novellino, sia alla Soc. Piacenza.

sig. Fabiano Paolo PAGLIUSO – Presidente Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. COSENZA: violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Cosenza-Fermana del 14/5/00).

Con provvedimento del 18/12/2000, il Procuratore Federale a seguito di accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., di cui alla relazione del 27 ottobre 2000, ha deferito a questa Commissione Fabiano Paolo Pagliuso, Presidente della Soc. Cosenza, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere posto in essere comportamenti antiregolamentari al termine della gara Cosenza-Fermana del 14/5/2000, nonché la Soc. Cosenza per violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Cosenza ha fatto pervenire una memoria difensiva rilevando un contrasto tra la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e le dichiarazioni assunte successivamente in ordine alla circostanza che il Pagliuso si sarebbe rivolto in modo ingiurioso al Presidente della Fermana, e gli avrebbe sferrato uno schiaffo al volto, così che non potrebbero ritenersi provati i fatti che hanno determinato il deferimento.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 sia per il Pagliuso, sia per la Soc. Cosenza.

La Commissione, esaminati gli atti e sentiti l'interessato e il rappresentante della Soc. Cosenza, rileva che il comportamento del Pagliuso integra gli estremi dell'illecito disciplinare contestato.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, il Pagliuso ha apostrofato con frasi irrispettose e ingiuriose un altro tesserato (Giacomo Battaglioni, Presidente della Società avversaria), colpendolo di striscio con uno schiaffo. Sul punto la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini è puntuale e circostanziata, né essa viene contraddetta nella sostanza dalle dichiarazioni assunte nella fase istruttoria. In particolare si deve evidenziare come le dichiarazioni rese da Anzidei (Vice Presidente della Soc. Fermana) sono precise ed univoche nel confermare sia l'ingiuria, sia l'aggressione fisica in danno del Battaglioni.

Tali comportamenti sono in contrasto con l'art. 1 comma 1 del C.G.S., secondo il quale le persone soggette all'osservanza delle norme federali devono mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Essi inoltre devono essere ritenuti di particolare gravità in considerazione:

- a) della qualifica dell'autore e della vittima degli stessi (è fin troppo ovvio osservare che i dirigenti della Società calcistiche hanno il dovere di non esasperare con la loro condotta le tensioni agonistiche tra i calciatori e la conflittualità tra le tifoserie);
- b) della pervicace reiterazione dei tentativi di aggressione, nonostante l'assenza di qualsivoglia atto di provocazione o di reazione da parte del Battaglioni;
- c) del contesto pubblico in cui i fatti si sono verificati, cioè in presenza di varie persone (tra cui giornalisti e dirigenti);
- d) della riprovevolezza del movente apparente dell'aggressione (l'aver la squadra ospite onorato il proprio impegno agonistico nonostante la compromessa posizione di classifica).

Alla stregua di tali considerazioni la sanzione richiesta dal Procuratore Federale appare del tutto sproporzionata (per difetto) all'effettiva gravità dei fatti.

Ritiene pertanto la Commissione di dover irrogare al Pagliuso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale fino al 31 marzo 2001, ed alla Soc. Cosenza, a titolo di responsabilità diretta la sanzione di lire 30.000.000 di ammenda.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 31 marzo 2001 a Fabiano Paolo Pagliuso e quella dell'ammenda di lire 30.000.000 alla Soc. Cosenza.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 29 gennaio 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 19 GENNAIO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro